



Roma, 20 dicembre 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

RIUNIONE MARTEDI' 20 DICEMBRE 2016

1. Ricorso Sig. ROTA RICCARDO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 3 C.G.S. in relazione all'art. 30 Statuto Federale – nota n. 10522/616 pf15-16 AV/mf dell'1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

ACCOLTO e per l'effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.

2. Ricorso A.S.D. AV HERCULANEUM 1924

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 3 in classifica;
- ammenda di €500,00,

inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente, sig. Francesco Annunziata, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S. e 30 Statuto Federale – nota n. 2056/1110pf15-16/GT/cc del 24.08.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

ACCOLTO e per l'effetto annulla le sanzioni inflitte.





3. Ricorso Sig. **COMPETIELLO ANGELO**

avverso la sanzione dell'inibizione di mesi 8 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 61 commi 1 e 5 N.O.I.F., all'art. 39 N.O.I.F. ed all'art. 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.– nota n. 2856/36 pf 16-17 AA/ac del 20.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

4. Ricorso U.S. **SERINO 1928**

avverso le sanzioni:

- squalifica per 3 giornate di gara ai calc. De Feo Simone, De Piano Manuel, Manzo Frances Massimo, Francese Nicola e Perna Mario per violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 C.G.S., 39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- inibizione di mesi 12 ai dirigenti, sigg.ri De Feo Maurizio e Venezia Clemente per violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- inibizione di mesi 12 al Presidente, sig. De Piano Nicola per violazione di cui all'art. 1 bis C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 C.G.S., 39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- ammenda di € 500,00 e punti 1 di penalizzazione alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.,

rispettivamente inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 9275/544 pf 15-16 AA/mg dell'8.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

RESPINTO

ACCOLTO e per l'effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.





5. Ricorso PROCURATORE FEDERALE RESPINTO AGGIUNTO

avverso il proscioglimento:

- dei Sigg. Ferrone Luca, Ferrone Silvestro e Ciccotelli Francesco, seguito proprio deferimento per violazione degli artt. 1bis e 7 comma 1 C.G.S.
 - delle Società Pol. D, Pianella e U.S.D. Tollese Calcio, seguito proprio deferimento per violazione dell'art 4 comma 1 C.G.S.
- nota n. 2848/1165 pf15-16 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 10.11.2016)

6. Ricorso SIG. DELLA CROCE DOMENICO RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 8 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S., 39 N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota 2686/1288 pf15-16 AA/ac/cf del 15.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

7. Ricorso A.S.D. LIBERTAS CICCIANO ACCOLTO e per l'effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 8 inflitta al sig. Barbato Andrea Vacchiano, Presidente della soc. reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 2 C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calc. Santangelo Ciro per violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 2 C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;





- inibizione per mesi 8 inflitta al sig. Barone Fabio, allenatore della soc, reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- ammenda di € 200,00 alla società reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota 9566/529 pf15-16 AA/ac del 31.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

8. Ricorso SIG. AKKARI SEDKI

avverso la sanzione della squalifica di mesi 9 inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. - n. 12635/607 pf15-16 AA/mg del 9.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016)

ACCOLTO e per l'effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.

